



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 Riduzioni di imposta per gli immobili inagibili od inabitabili
- Art. 5 Versamenti minimi
- Art. 6 Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 7 Rimborsi e compensazioni
- Art. 8 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 9- Riscossione coattiva
- Art. 10 Disposizioni finali ed efficacia

approvato con delibera C.C. n. 15/70676/2012 del 29.10.2012 variato con delibera C.C. n. 7/29725/2014 del 28.04.2014 variato con delibera C.C. n. 4/36732/2016 del 28.04.2016

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), come disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011<sup>1</sup>.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

# Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze nei limiti di una per categoria C2, C6 e C7.

#### Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2. Al fine di orientare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, sono determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
- 3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

#### Art. 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili od inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, fatto salvo per le unità immobiliari distrutte e/o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili parzialmente o totalmente, e/o dichiarate e verificate essere tali, ai sensi art. 8 comma 3, del D.L. 74/2012, a seguito dei recenti eventi simici del 20 -29 maggio 2012, che sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione del fabbricato medesimo e comunque non oltre il 31/12/2014.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.36732 del 28/04/2016.

- 2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia..Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
- 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sono accertati dal competente ufficio tecnico comunale, con spese di perizia a carico del possessore, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445. Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 5. La cessata situazione di inagibilità e/o inabitabilità e di non utilizzo deve essere comunicata al Comune.

#### Art. 5 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3. Nell'attività di recupero non si procede ad accertamento, quando l'importo dello stesso, comprensivo di sanzione ed interessi, non supera il limite stabilito dalla normativa in vigore e dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie*, con riferimento ad ogni periodo d'imposta<sup>2</sup>.
- 4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se non in contrasto con disposizioni normative, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 36732 del 28/04/2016.

#### Art. 7 – Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura dell'art. 6 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.
- 2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si dà luogo al rimborso d'imposta di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente art. 5.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta principale propria o con altri debiti tributari secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie..

#### Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie..

#### Art. 9 – Riscossione coattiva

- 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta sanzione ed interessi se non versate entro il termine per ricorrere sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2 Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzione amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito, l'importo fissato dalla normativa in vigore e dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie*, con riferimento ad ogni periodo d'imposta<sup>3</sup>.

#### Art. 10 – Disposizioni finali ed efficacia

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare contrastante con esse.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 36732 del 28/04/2016.